



BANDO

**per la concessione di contributi
a sostegno di parchi tematici, acquari, parchi geologici
e giardini zoologici**

Art. 1 – Finalità

1. Unioncamere Lazio, in esecuzione della Convenzione con la Regione Lazio e secondo i criteri e le modalità approvati con Deliberazione della Giunta della Regione Lazio n. 887 del 7 dicembre 2021, intende sostenere l'attività economica di parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici di cui all'art. 26 del D.L. n. 41 del 2021 e all'art. 8 del D.L. n. 73 del 2021, particolarmente colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 per effetto della sospensione o della riduzione di attività.
2. **I contributi di cui al presente Bando sono concessi a fondo perduto a titolo di ristoro per il danno economico subito dai soggetti beneficiari.**
3. Il presente Bando viene pubblicato sul sito istituzionale di Unioncamere Lazio www.unioncamerelazio.it e sul sito istituzionale della Regione Lazio www.regione.lazio.it.

Art. 2 – Soggetti beneficiari. Requisiti

1. I contributi previsti dal presente Bando possono essere concessi **esclusivamente a soggetti costituiti in forma d'impresa**, che esercitano almeno una attività riconducibile ad una delle seguenti definizioni:
 - **Parco tematico, Parco di divertimento** ai sensi dell'art.2 lett.D) del d.m. 18 maggio 2007, con sede stabile o permanente, in possesso di licenza di esercizio;
 - **Giardino zoologico compresi gli acquari**, ai sensi dell'art.2 del d.lgs.21 marzo 2005, n.73, in possesso di licenza di cui all'art.4 del medesimo decreto legislativo;
 - **Parco geologico**, in conformità/analogia alla definizione di geoparco fornita dall'UNESCO: un parco geologico comprende un sito geologico (geotopo) di dimensioni non specificate o un insieme di più geotopi di particolare importanza geoscientifica regionale e nazionale, rarità o bellezza, e che possono essere considerati rappresentativi di un paesaggio e della storia della sua formazione geologica. Oltre ai siti geologici, i geoparchi devono presentare punti d'interesse archeologico, ecologico, storico e culturale già accessibili dal punto di vista turistico.
2. **La sede che ospita una delle precedenti attività deve necessariamente essere collocata nel territorio regionale del Lazio e deve corrispondere ad una sede operativa/unità locale dell'impresa in disponibilità della stessa a far data almeno dal 1° gennaio 2019.**
3. Le imprese al momento della presentazione della domanda devono, inoltre, essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere regolarmente costituite e iscritte al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio competente per territorio alla data del 1° gennaio 2019;
 - b) essere in regola con il pagamento del diritto annuale. Il controllo sul diritto annuale si estende agli ultimi cinque anni escluso il corrente. In caso di irregolarità, prima di essere ammessa a contributo, l'impresa viene invitata a regolarizzare la propria posizione con la comunicazione di cui all'art. 6, comma 2;
 - c) essere attive e aver dichiarato al competente Registro delle Imprese l'attività svolta;
 - d) **aver subito una riduzione di almeno il 30% dei ricavi derivanti dall'attività riferibile a quelle elencate all'art. 8, comma 2 del D.L. n. 73 del 2021, nell'annualità 2020 rispetto all'annualità 2019;**
 - e) non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, scioglimento, concordato preventivo e ogni altra procedura concorsuale prevista dal R.D. n. 267 del 16 marzo 1942 e smi e da altre leggi speciali, ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
 - f) non essersi trovate in difficoltà al 31 dicembre 2019 ai sensi della definizione di cui all'articolo 2 punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 o, per le microimprese e piccole imprese che si fossero trovate in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, non essere soggette a procedure concorsuali per insolvenza e non aver ricevuto aiuti di salvataggio (salvo che al momento della concessione dell'aiuto abbiano rimborsato il prestito o abbiano revocato la garanzia), o per la ristrutturazione (salvo che al

momento della concessione dell'aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione);

- g) avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia), come da ultimo modificato con L. n. 27 del 2020. I soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono quelli indicati nell'art. 85 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
- h) non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettere c) e d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300) o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del D. Lgs 9 aprile 2008, n. 81;
- i) non avere amministratori o rappresentanti che risultino destinatari di una sentenza di condanna definitiva o di un decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o di una sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, pronunciati per uno dei reati di cui all'art. 80, comma 1, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- j) non avere amministratori o rappresentanti che si siano resi colpevoli anche solo per negligenza di false dichiarazioni suscettibili di influenzare le scelte delle Pubbliche Amministrazioni in ordine all'erogazione di contributi o sovvenzioni pubbliche;
- k) possedere una situazione di regolarità contributiva, attestata e verificabile tramite Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) da accertare in sede di erogazione;
- l) osservare gli obblighi dei contratti collettivi di lavoro e rispettare le norme dell'ordinamento giuridico italiano e regionale in materia di: disciplina fiscale, disciplina sulla salute e sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali; inserimento dei disabili; pari opportunità; contrasto del lavoro irregolare e riposo giornaliero e settimanale, tutela dell'ambiente. Si rammentano in particolare l'art. 57 della Legge Regionale 28 dicembre 2006, n. 27 e smi e l'art. 4 della Legge Regionale 18 settembre 2007, n. 16 e smi.
- m) non avere conferito incarichi, né concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti di Unioncamere Lazio nel triennio successivo alla cessazione del loro rapporto, laddove questi nell'esercizio di poteri autoritativi o negoziali, abbiano svolto, negli ultimi tre anni di servizio, attività di cui sia stato destinatario il soggetto richiedente.

Art. 3 – Dotazione finanziaria e contributo

1. Le risorse messe a disposizione delle imprese beneficiarie della presente misura ammontano a complessivi **€ 1.989.563,68** a valere sulle disponibilità previste dall'articolo 26 del D.L. n. 41 del 2021 e dall'art. 8 del D.L. n. 73 del 2021 e dal DPCM 30 giugno 2021 e trasferite dalla Regione Lazio a Unioncamere Lazio per la realizzazione dell'intervento.
2. Il contributo viene concesso a fondo perduto a titolo di ristoro per il danno economico subito dai soggetti beneficiari senza obbligo di rendicontazione, nella misura massima della perdita di ricavi subita nell'annualità 2020 rispetto all'annualità 2019.
3. **Ogni impresa può essere ammessa a un solo contributo.**
4. Tutte le domande formalmente ammissibili vengono tenute in considerazione al fine di calcolare il contributo spettante a ciascun soggetto beneficiario e le risorse vengono assegnate in maniera proporzionale alla variazione di ricavi subita.
5. Per il calcolo dei contributi da attribuire si procede come segue:
 - a) calcolo del totale delle perdite di ricavi delle singole imprese ammissibili;

- b) determinazione del peso della perdita di ricavi della singola impresa rispetto al totale di cui al punto a);
 - c) determinazione del contributo da assegnare alla singola impresa in base al peso di cui al punto b) ed alle risorse disponibili.
6. Qualora ad uno o più soggetti richiedenti sia applicata la riduzione del contributo al fine di restare entro i massimali previsti dal “Quadro Temporaneo anticrisi”, la quota di risorse resesi disponibile viene ridistribuita tra gli altri soggetti ammissibili secondo il medesimo principio proporzionale. Il contributo non può in ogni caso essere superiore al calo dei ricavi subito dalla singola impresa.
7. Per effetto di quanto disposto dall’art. 10 *bis* del D.L. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 176 del 2020, al contributo non si applica la ritenuta d’acconto del 4% di cui all’art. 28, comma 2, del D.P.R. n. 600 del 1973.

Art. 4 – Regime degli aiuti

1. Le agevolazioni concesse sono cumulabili con altre agevolazioni, provvidenze, sovvenzioni, contributi concessi per le medesime finalità di cui alla presente iniziativa, fino alla concorrenza dell’effettiva perdita di fatturato.
2. Gli aiuti concessi sono inquadrati nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA 57021-59655-58547-62495-101025 e in particolare della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 del 19 marzo 2020 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19» smi, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all’art 54 del D.L. 34/2020 smi, fino ad un importo di 2.300.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte.
3. Gli aiuti sono concessi sotto forma di contributo a fondo perduto:
 - sono concessi entro e non oltre il 30 giugno 2022, salvo proroghe del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID19» e del relativo aiuto.
 - possono essere cumulati con aiuti concessi sul Quadro Temporaneo, con aiuti previsti dai Regolamenti «de Minimis» o dai Regolamenti di esenzione per categoria, a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme sul cumulo degli aiuti inquadrati in predetti regimi;
 - possono essere concessi ed erogati ad imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg UE 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento UE 1589/2015 attivando la compensazione di cui all’art 53 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34;
 - non possono essere concessi alle imprese che erano già in difficoltà ai sensi dell’articolo 2, punto 18 del Regolamento UE 651/2014 alla data del 31 dicembre 2019;
 - nel caso delle microimprese e piccole imprese che fossero in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, possono essere concessi qualora le stesse dichiarino di non essere soggette a procedure concorsuali per insolvenza e di non aver ricevuto aiuti per il salvataggio (salvo che al momento della concessione dell’aiuto abbiano rimborsato il prestito o abbiano revocato la garanzia), o per la ristrutturazione (salvo che al momento della concessione dell’aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione);
 - qualora la concessione di nuovi Aiuti in «Quadro Temporaneo» comporti il superamento dei massimali sopra richiamati, al soggetto richiedente sarà applicata la riduzione del contributo a fondo perduto al fine di restare entro i massimali previsti in analogia a quanto previsto dal comma 4 dell’art 14 del d.m. 31 maggio 2017, n 115.

Art. 5 – Presentazione della domanda

1. **La domanda, compilata secondo il modello predisposto, allegato al presente Bando sotto la lettera A, deve essere sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'impresa, con firma digitale ovvero autografa** (in questo caso è necessario allegare un documento di identità in corso di validità). **Alla domanda deve essere allegata la licenza prevista per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 2, comma 1 del Bando.**
2. A pena di esclusione, la domanda deve essere trasmessa esclusivamente in modalità telematica a mezzo **PEC all'indirizzo unioncamerelazio@pec.it dalle ore 14:00 del 16 febbraio 2022 alle ore 14:00 del 16 marzo 2022**, inserendo nell'oggetto la dicitura "Bando per la concessione di contributi a sostegno di parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici". Vengono automaticamente escluse le domande inviate prima e dopo tali termini.
3. La domanda deve essere completa di tutte le informazioni richieste e degli allegati previsti.
4. **Non sono ammesse altre modalità di trasmissione delle domande.**
5. La domanda non deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo, in quanto esente ai sensi dell'art. 8, comma 3, della Tabella/Allegato B al D.P.R. n. 642 del 1972.
6. Unioncamere Lazio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della domanda.

Art. 6 – Istruttoria delle domande e conclusione del procedimento

1. L'istruttoria formale delle domande presentate viene effettuata da Unioncamere Lazio, anche attraverso l'eventuale supporto delle Camere di Commercio, secondo una **procedura di tipo "automatico", di cui all'art. 4 del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 123, volta ad accertare i requisiti di ammissibilità e le dichiarazioni rese.**
2. Qualora dall'istruttoria effettuata sia necessario procedere a richiedere chiarimenti e/o integrazioni ovvero emergano uno o più motivi ostativi all'accoglimento della domanda di contributo, ne viene data comunicazione al richiedente, alla PEC indicata nella domanda, ai sensi dell'art. 10 *bis* della Legge n. 241 del 1990. Entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento di tale comunicazione, il richiedente può presentare le proprie osservazioni a riguardo, eventualmente regolarizzando la propria posizione. Decorso inutilmente tale termine ovvero qualora non vengano accolte le osservazioni presentate o non venga regolarizzata la posizione, la domanda viene esclusa.
3. Al termine dell'istruttoria, Unioncamere Lazio provvede al calcolo del contributo secondo quanto previsto dall'art. 3 e all'adozione del provvedimento di conclusione del procedimento, che viene comunicato alle imprese interessate e pubblicato **sul sito Unioncamere Lazio nella sezione Bandi.**
4. In sede di concessione, Unioncamere Lazio provvede ad attribuire il codice CUP relativo al contributo concesso e a effettuare le verifiche sul Registro Nazionale Aiuti di cui al D.M. 31 maggio 2017, n. 115 e smi, estraendo il relativo COR e procedendo agli adempimenti conseguenti.

Art. 7 – Obblighi dei soggetti beneficiari e controlli

1. Il Soggetto beneficiario, a pena di decadenza del contributo, è obbligato a:
 - a) assicurare il pieno rispetto di tutti gli obblighi e le prescrizioni previsti dal presente bando;
 - b) rispettare la normativa in materia fiscale, previdenziale e di sicurezza dei lavoratori;
 - c) collaborare ed accettare i controlli che Unioncamere Lazio intenda svolgere per assicurare la corretta applicazione dell'intervento.
2. Unioncamere Lazio si riserva la più ampia facoltà di svolgere tutti i controlli necessari ad accertare il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente Bando.

Art. 8 – Liquidazione del contributo

1. La liquidazione del contributo avviene in un'unica soluzione sull'IBAN intestato all'impresa e comunicato in sede di presentazione della domanda.
2. Ai fini della liquidazione del contributo, Unioncamere Lazio provvede all'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), eventualmente procedendo all'intervento sostitutivo ai sensi dell'art. 8 bis del D.L. n. 69/2013, convertito dalla L. n. 98/2013.

Art. 9 – Revoca e rinuncia

1. La **rinuncia** al contributo deve essere tempestivamente comunicata via PEC a Unioncamere Lazio all'indirizzo PEC unioncamerelazio@pec.it.
2. Il contributo è soggetto a **revoca**:
 - a) in caso di mancato rispetto delle regole indicate per il regime di aiuti di cui all'art. 4;
 - b) per inosservanza e inadempienza delle disposizioni, delle prescrizioni, dei vincoli e degli obblighi stabiliti dal presente bando;
 - c) qualora risultino false le dichiarazioni rese e sottoscritte dal Soggetto beneficiario in fase di presentazione della domanda e/o in fasi successive che precedono l'erogazione.
3. In caso di rinuncia o revoca, Unioncamere Lazio non procede alla liquidazione del contributo e provvede ad attribuirlo secondo quanto previsto dall'art. 3 agli altri soggetti beneficiari ovvero, se le somme sono già state erogate, procede ad adottare azioni di recupero delle somme indebitamente percepite. In tale ultimo caso, gli importi dovuti vengono incrementati di un tasso di interesse come previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 123/98, calcolato a decorrere dalla data di erogazione del contributo sino alla data di revoca o rinuncia. È fatto salvo il saggio di interesse legale.

Art. 11 – Responsabile del procedimento

1. Ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Flavia d'Auria, Dirigente Area Attività Promozionali.
2. Per informazioni sul bando è possibile scrivere a infobandi@unioncamerelazio.it

Art. 12 – Informazione e pubblicità

1. Ai fini del rispetto del principio di trasparenza delle procedure, si informano tutti i soggetti partecipanti al presente Bando che gli elenchi dei beneficiari e tutte le informazioni ed avvisi relativi allo svolgimento del Bando vengono pubblicati nel sito web di Unioncamere Lazio www.unioncamerelazio.it
2. I dati dei beneficiari sono inseriti nel Registro Nazionale Aiuti (RNA) e trattati secondo quanto previsto dagli adempimenti di legge, nonché pubblicizzati secondo le norme vigenti in materia di trasparenza dell'attività amministrativa.

Art. 13 – Tutela della privacy

1. La presentazione della domanda di contributo comporta il consenso al trattamento dei dati in essa contenuti. Le modalità di trattamento dei dati personali vengono rese pubbliche in calce al modulo di domanda.